II

*(Atti non legislativi)*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1242 DELLA COMMISSIONE

**del 1º settembre 2020**

**che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione ([2]) ha concesso per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, relativa all'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. Tale deroga era basata su una deroga supplementare alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché in sua assenza tali attività di pesca non sarebbero state praticabili e avrebbero dovuto cessare.

(4) Una proroga della deroga fino al 31 dicembre 2019 è stata concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione ([3]), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca interessate dalla deroga adottato dalla Spagna a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5) Nel 2017, 2018 e 2019 la Spagna ha presentato relazioni scientifiche sull'attuazione del piano di gestione.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, del 10 aprile 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minu*ta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 4).

(6) Il 26 giugno 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha presentato un progetto del nuovo piano di gestione che disciplina la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque interne della regione di Murcia in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga.

(7) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2019 ([4]) la richiesta di proroga della deroga e il relativo progetto di piano di gestione. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione delle sciabiche da natante nella regione di Murcia nel periodo 2016-2019 era stato correttamente attuato e che continuavano ad essere rispettate le condizioni in base alle quali era stata concessa nel 2016 la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima. Lo CSTEP rilevava inoltre che gli attrezzi da pesca sembravano essere altamente selettivi.

(8) Il 21 dicembre 2019 la Spagna ha adottato il nuovo piano di gestione ([5]).

(9) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10) Esistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(11) La pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all'uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva con poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono immediatamente rilasciate vive e la loro sopravvivenza è molto elevata.

(12) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (27).

(13) La pesca non può essere praticata con un altro attrezzo, in quanto le sciabiche da natante sono l'unico attrezzo regolamentato consentito per catturare specie di dimensioni ridotte e che si muovono in branco, come il rossetto, in acque costiere poco profonde.

(14) Le navi sono registrate nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa, sono attive da più di cinque anni in tale segmento della pesca e opereranno nell'ambito di un piano di gestione,

(15) il quale garantisce che non vi sarà in futuro un aumento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 27 imbarcazioni con una capacità massima di 116 Hp per nave. La pesca continua a svolgersi nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Inoltre il contingente massimo per stagione di pesca è stato ridotto a 18,2 tonnellate. Sulla base del piano di gestione, in caso di superamento di tale limite, la pesca sarà chiusa fino alla prossima stagione.

(16) L'attività di pesca in questione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.

(17) Inoltre, l'attività di pesca in questione non avrebbe potuto essere effettuata senza una deroga alle dimensioni minime applicabili delle maglie.

(18) Tuttavia, poiché l'attività di pesca in questione è altamente selettiva, i suoi effetti sull'ambiente marino sono trascurabili e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato in passato la deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

---

([4]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Piano di gestione per le sciabiche da natante a Murcia, Spagna (CSTEP-19-19). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-11879-4, doi:10.2760/890396, JRC118074.

([5]) «Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (*Aphia minuta*) en aguas interiores de la Región de Murcia», Gazzetta ufficiale della regione di Murcia, numero 294, del 21.12.2019, pag. 35423.

(19) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). Tuttavia, conformemente all'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, e in vigore al 14 agosto 2019, possono continuare ad applicarsi a condizione che non comportino un aumento delle catture di novellame. La proroga della deroga richiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto non comporta un allentamento delle norme di selettività, in particolare in termini di un aumento delle catture di novellame, in vigore al 14 agosto 2019, e mira a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento.

(20) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([7]).

(21) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di pesca di altre imbarcazioni.

(22) Il piano spagnolo di gestione della pesca regolamenta l'attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(23) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24) Il piano di gestione della Spagna include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(26) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(27) La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. Il termine della deroga dovrebbe pertanto essere fissato alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 1º marzo 2023.

(28) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Deroga**

L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia;

---

([6]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

b) hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;

c) sono titolari di un'autorizzazione di pesca e operano nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

*Articolo 2*

**Piano di monitoraggio e relazione**

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 1º ottobre 2020 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2020 al 1º marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º settembre 2020

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN